

DISCIPLINARE DI GARA

ENERGIA 5.0. DISCIPLINARE DI GARA, A PROCEDURA APERTA, PER LA VALORIZZAZIONE, MEDIANTE CONCESSIONE, DI SEDIMI MILITARI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANCHE DA CEDERE AL COSTITUENDO SOGGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGGE N. 17 DEL 1 MARZO 2022.

PREMESSE

Con presente disciplinare (di seguito "disciplinare") è indetta, ai sensi dell'artt. 71 e 176 del d.lgs. n. 36/2023, (di seguito "Codice dei Contratti" o "Codice"), la presente procedura aperta finalizzata all'individuazione di operatori economici con cui stipulare un contratto di concessione, per la valorizzazione di sedimi della Difesa su cui installare e gestire impianti di produzione di energia da Fonti di Energia Rinnovabile (FER). Gli elementi essenziali del presente disciplinare sono stati caricati sul sistema BDNCP ai fini della pubblicità prevista per legge.

La presente procedura:

- è svolta ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 vigente al momento di redazione del presente disciplinare;
- è finalizzata alla concessione dei sedimi militari, di cui al successivo elenco, resi disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), anche con cessione al costituendo soggetto di cui all'art. 20 del d.l. n. 17 del 1 marzo 2022 convertito con legge n. 34 del 27 aprile 2022 (cd Decreto Energia), di cui al punto 3.4;
- lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che i sedimi militari sotto indicati sono disponibili per le finalità di cui in oggetto;
- il Commissario Speciale per l'energia rinnovabile della Difesa (Decreto del Ministro della Difesa del 18/05/2023) ha analizzato e dichiarato i sedimi di cui all'**Allegato 3**, aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 3, del d.l. n. 17/2022.

I sedimi sono organizzati in "Blocchi" e ogni Blocco in lotti e ogni lotto corrisponde ad un sedime. A tal proposito, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici eventualmente interessati, per ogni Blocco sono richieste differenti requisiti economico-finanziari al fine di salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione in relazione alle capacità realizzative dei concorrenti che rapportati all'estensione dei sedimi prevedono un differente ammontare dell'investimento.

In ottemperanza all'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito "Piattaforma Telematica" o "Sistema"), accessibile attraverso il seguente portale telematico: www.acquistinretepa.it al cui utilizzo la Stazione Appaltante è stata autorizzata in modalità ASP (Application Service Provider).

I documenti di gara sono accessibili anche sul sito della Stazione Appaltante: www.difesaservizi.it all'interno della sezione *gare*.

Il presente disciplinare e i relativi allegati sono stati approvati con determina n. 117 del 09.04.2025 che assume valenza altresì di determina a contrarre.

Sulla base della menzionata determina di approvazione degli atti di gara, Difesa Servizi S.p.A., indice la presente procedura aperta ai sensi delle norme richiamate in epigrafe del Codice dei Contratti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo un rapporto di qualità/prezzo che tenendo conto della finalità di massimizzare il confronto competitivo sotto il profilo economico prevede che il prezzo sarà riferito: sia al valore dell'offerta di canone annuale per la concessione dell'area del lotto ove dovrà essere realizzato l'impianto da FER, sia al miglior rapporto tra il prezzo offerto per l'energia prodotta dagli impianti FER sui sedimi a bando, riferita al volume di energia da riversare alla Difesa e/o al soggetto di cui all'art. 20 del d.l. n. 17/2022.

In **Allegato 3** è contenuto l'elenco dei blocchi secondo il seguente ordine:

- BLOCCO 1 (sedimi con superficie superiore a 70 ettari (ha);
- BLOCCO 2 (sedimi con superficie compresa tra 20 e 70 ettari (ha);
- BLOCCO 3 (sedimi con superficie inferiore a 20 ettari (ha);

L'assegnazione dei sedimi ricompresi nei lotti oggetto dell'affidamento avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi versano. A riguardo, al fine di consentire di formulare un'offerta consapevole, e attesa la natura militare dei sedimi, si specifica che:

- l'estensione dell'area disponibile (vedasi elenco definizioni), riportata nell'**Allegato 3**, è stata individuata

preliminarmente dalla Struttura del Commissario Speciale per l'Energia Rinnovabile della Difesa a seguito di una pre-analisi dei vincoli insistenti sul territorio. Si specifica che, le aree/superfici ritenute utili all'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, dovrà essere valutata dagli operatori in sede di sopralluogo obbligatorio;

- ogni sedime dovrà essere considerato nella sua estensione lorda così come perimetrato nelle schede dedicate, all'interno di questa verrà svolta la progettualità fotovoltaica e il calcolo del canone che si intenderà offrire in sede di gara, indipendentemente dalla superficie che l'operatore economico voglia poi effettivamente sfruttare, significando che, non sarà possibile frazionare il sedime, e che dovrà essere intesa la concessione del sedime nella sua completezza così come perimetrato nelle menzionate schede.

Nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo, l'operatore economico si impegna ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento di permessi, licenze, nulla osta e autorizzazioni, e quanto necessario per la realizzazione e gestione delle opere, ovvero a realizzare interventi di natura tecnica ed urbanistica, che dovessero rendersi necessari in funzione del progetto presentato. In caso di impossibilità ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di gestione economica e interventi infrastrutturali necessari, il rapporto sarà considerato risolto di diritto senza alcun onere, indennizzo/risarcimento, di qualsiasi natura a carico del concedente. La risoluzione sopradescritta dovrà essere presentata dall'Operatore Economico a Difesa Servizi S.p.A. e opportunamente motivata e supportata da documentazione attestante la non sostenibilità economica della proposta; Difesa Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di accettare la proposta di risoluzione presentata.

La stipula del contratto di concessione è subordinata al perfezionamento della specifica Convenzione tra lo Stato Maggiore della Difesa/Forza Armata che detiene l'asset in valorizzazione e Difesa Servizi S.p.A.

Si precisa inoltre che, le informazioni riportate nelle schede dei siti, nonché l'ulteriore documentazione tecnica che potrà essere consegnata, qualora disponibile, da Difesa Servizi S.p.A. e/o dall'Ente militare, a seguito della richiesta di sopralluogo da parte dei concorrenti, devono intendersi fornite a titolo puramente indicativo e di riepilogo. Sarà cura di ciascun proponente eseguire tutti i rilievi e le verifiche necessarie per l'acquisizione delle informazioni utili alla caratterizzazione del bene in esame e necessarie/propedeutiche alla presentazione della proposta oggetto della gara.

Il luogo di svolgimento delle attività servizio è: il territorio italiano (in particolare ove sono ubicati i sedimi oggetto di valorizzazione).

Il codice NUTS è IT.

Il CIG: (Codice Identificativo Gara): è indicato per ogni Lotto nell'**Allegato 3**;

Ai fini della presente procedura si forniscono le seguenti specifiche e definizioni.

- **Sedime:** gli immobili di cui all'**Allegato 3** su cui verranno individuate le aree disponibili;
- **Area disponibile:** ai fini del presente disciplinare si considera quella porzione di sedime disponibile, in termini di perimetrazione utili all'installazione degli impianti fotovoltaici;
- **Soggetto/Operatore Economico Energetico (OEE):** quello indicati dall'art. 20 del d.l. n. 17/2022 nonché dal presente disciplinare;
- **Codice o Codice dei contratti:** il d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209 del 2024, recante il Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale è redatto il presente disciplinare.
- **Concedente:** la Stazione Appaltante come sopra individuata.
- **Contratto:** il contratto di concessione del sedime militare che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della procedura per la gestione economica e l'esercizio degli impianti in questione sui sedimi indicati.
- **Concessionario o Gestore:** l'operatore economico che, all'esito della presente procedura, risulterà aggiudicatario e con cui verrà stipulato il contratto di concessione per la valorizzazione di sedimi della Difesa su cui installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili secondo le condizioni di cui al presente disciplinare e del relativo contratto che verrà stipulato.
- **Concessione di valorizzazione:** il contratto o i contratti che verranno stipulati, all'esito della presente procedura, aventi ad oggetto la valorizzazione del sedime mediante l'installazione di un'infrastruttura FER;
- **Durata della concessione:** la durata della concessione, per ogni sedime aggiudicato a bando, non può eccedere il periodo massimo di **complessivi 25 anni** decorrenti dalla data di stipula del Contratto di concessione;
- **Infrastruttura o Impianto:** impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare e gestire sui sedimi militari.

- **FER:** fonti energetiche rinnovabili;
- **Società di progetto (anche NewCo o SPV):** il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha l'obbligo di costituire una o anche più società di progetto (una per ogni impianto) in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società o delle società costituite è quello indicato dalla legge.
- **Penali per la violazione degli altri obblighi assunti con l'aggiudicazione e con la stipula della Convenzione:** saranno applicate le penali previste nella bozza di contratto allegata al presente disciplinare.
- **Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la Stazione Appaltante,** ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, è il Capo Divisione Patrimonio pro-tempore di Difesa Servizi S.p.A., il cui riferimento PEC è: difesaservizispa@legalmail.it.
- **Pubblicità:** in attuazione di quanto previsto dall'art. 225, c. 2, del Codice, secondo quanto delineato dagli artt. 19 a 36, avendo acquistato piena efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici la pubblicazione avverrà mediante l'utilizzo della piattaforma certificata (Sistema) che avrà valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. La pubblicazione avverrà in ogni caso anche sul profilo della Stazione appaltante. Ugualmente i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Stazione appaltante.

Tutti gli atti relativi alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ovvero secretati saranno pubblicati e aggiornati nell'area dedicata del sito istituzionale della Stazione Appaltante, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013. Nella stessa sezione della Stazione Appaltante saranno pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria della fase esecutiva contrattuale al termine della sua esecuzione con le modalità previste dal d.lgs. n. 33/2013. I citati atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 85 del d.lgs. n. 36/2023 i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

Gli esiti della procedura verranno altresì pubblicati a titolo di post informazione nelle medesime modalità indicate per la pubblicazione della procedura di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, c. 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito: [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona, al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del d.lgs. 82/2005;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del d.lgs. 82/2005 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è Difesa Servizi S.p.A., la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della presente procedura comprende:

1. Il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, come di seguito elencati:
 - Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (**Allegato 1**);
 - Guida per le imprese per l'utilizzo del sistema di e-procurement (**Allegato 2**)

- Elenco dei Lotti/sedimi militari (**Allegato 3**);
- Domanda di partecipazione (**Allegato 4**);
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni a corredo) (**Allegato 5**);
- Dichiarazione dell'ausiliario (**Allegato 6**);
- Modello di offerta tecnica (**Allegato 7**);
- Modello di offerta economica (**Allegato 8**);
- Patto di integrità (**Allegato 9**);
- Modello di richiesta sopralluogo (**Allegato 10**);
- Attestato di avvenuto sopralluogo (**Allegato 11**);
- Dichiarazione di manleva per omesso sopralluogo (**Allegato 11.bis**);
- Matrice dei rischi da allegare al contratto (**Allegato 12**);
- Bozza di contratto (**Allegato 13**);
- Istruzioni per la compilazione del PEF e connessa relazione illustrativa (**Allegato 14**).

La documentazione di gara è integralmente disponibile sui siti indicati in premessa. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti avverrà tramite il sistema FavOE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 99 del Codice, disponibile sulla piattaforma SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) cui l'operatore economico dovrà profilarsi.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **20 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti possono essere anticipate anche all'indirizzo PEC: protocollo@pec.difesaservizi.it.

Ai sensi dell'art. 92 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la propria sede nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni altro caso ritenuto opportuno, la Stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO

Con la presente procedura sono posti a gara n. 3 Blocchi organizzati in lotti coincidenti con altrettanti sedimi della Difesa indicati in **Allegato 3**, al fine di stipulare con i soggetti aggiudicatari un contratto di concessione di valorizzazione per l'installazione e la gestione di impianti di produzione di energia da FER secondo le condizioni risultanti in gara e di cui appresso si dirà.

Il valore dell'investimento medio stimato, per singolo lotto/sedime, è valutato pari a 700.000,00 €/ha per ogni ettaro di estensione delle aree utili.

Il valore dell'affidamento è calcolato in 768.178.468,00 € quale risultato del prodotto del valore medio di energia prodotta per ettaro, del numero di ettari a bando, degli anni di concessione (produzione media di energia per ettaro all'anno: 175.000 kWh/ha; prezzo medio energia al 7 aprile 2025: 0,16643 €/kWh; ettari totali: 1055 ha; anni di concessione: 25 anni = totale valore derivante dalla produzione 768.178.468,00 €).

Per le attività di gestione di cui alla presente procedura, si escludono rischi da interferenza e, pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze del presente affidamento è pari a zero, mentre, gli oneri di sicurezza per la parte realizzativa dell'infrastruttura saranno quelli previsti dai progetti per l'installazione degli impianti che, a seguito dell'aggiudicazione, gli operatori economici dovranno elaborare per procedere all'installazione degli impianti.

Gli impianti per la produzione di energia da FER installati sui sedimi militari oggetto del contratto di concessione dovranno prevedere la possibilità di cedere parte o tutta l'energia prodotta al soggetto/OEE di cui all'art. 20 del D.L. 17/2022, indicato da Difesa Servizi S.p.A. per tutta la durata della Concessione.

I rapporti giuridici che sorgono nei confronti di Difesa Servizi S.p.A. e ciascun soggetto aggiudicatario al termine dell'aggiudicazione della gara, sono regolati secondo quanto segue:

- 1) Difesa Servizi S.p.A. e l'operatore economico aggiudicatario stipulano un contratto di concessione dell'area del sedime militare per l'installazione e gestione degli impianti di produzione energetica da FER;
- 2) l'operatore economico aggiudicatario, ove dovesse essere costituito, si obbliga a mettere nella piena disponibilità e sotto il controllo del soggetto/OEE di cui all'art. 20 del d.l. 17/2022, gli impianti installati sui sedimi militari oggetto della concessione, secondo i termini e le modalità individuate da Difesa Servizi S.p.A.

Fermo restando quanto appresso si dirà, in particolare al paragrafo 17.2, la gestione dell'energia da FER prodotta da ogni singolo impianto FER dovrà essere articolata come segue:

- 1) una **quota non inferiore al 10% dovrà essere destinata gratuitamente** alle esigenze della Difesa tramite cessione al soggetto/OEE;
- 2) una **quota ricompresa tra il 11% e il valore E2 di gara** (vedasi la parte relativa all'offerta economica voce E2) dovrà essere **venduta alla Difesa al prezzo E3** (vedasi la parte relativa all'offerta economica voce E3);
- 3) una quota residua ottenuta per differenza tra quella prodotta dall'impianto fotovoltaico e le prime due sopraelencate, potrà essere venduta al libero mercato, riconoscendo a Difesa Servizi S.p.A. uno spread (fee) per singolo kWh ceduto a mercato, (vedasi la parte relativa all'offerta economica voce E4).

3.1 Durata e prescrizioni di esecuzione

La durata della Concessione, che verrà contrattualizzata all'esito della presente procedura, è fissata in massimo **25 anni**

decorrenti dalla stipula del contratto relativo al sedime aggiudicato.

Il periodo di concessione prevede il pagamento del canone per **25 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. NON è previsto un periodo di franchigia per il pagamento del canone di concessione.**

Fermo restando quanto previsto nella matrice dei rischi allegata alla bozza di contratto, al termine del periodo contrattuale, potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 189 del Codice, un ulteriore periodo di concessione, individuato secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.

Entro 24 mesi dal termine del contratto, qualora continuino a sussistere le condizioni per lo sfruttamento in concessione della struttura, si avvierà una nuova procedura di gara.

3.2 - Opzioni e rinnovi

È escluso il tacito rinnovo del contratto e non è prevista l'esecuzione di nuovi servizi o ripetizione di quelli già erogati. Rimane fermo quanto previsto dagli artt. 189 e 192 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 189 del Codice, il contratto potrà essere modificato senza un'ulteriore procedura di gara nelle seguenti ipotesi:

- a) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
- b) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
 - 1. la necessità di modifica derivi da circostanze che la Stazione Appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
 - 2. la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- c) se le modifiche, a prescindere del loro valore, non sono considerate sostanziali ai sensi del Codice dei Contratti;
- d) modifiche comprese entro il valore del 10% del valore del contratto.

La revisione del contratto di concessione, è consentita al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Alla scadenza del periodo di concessione, la gestione dei servizi oggetto della presente procedura sarà devoluta al Concedente o al gestore subentrante, a seconda delle determinazioni assunte dal Concedente, secondo quanto previsto dalla bozza di contratto. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario subentrante o di ulteriori soluzioni adottate dal Concedente, al Concessionario uscente potrà essere richiesto di garantire l'operatività minima degli impianti.

3.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il contratto di concessione, che verrà stipulato all'esito della presente procedura aperta, non prevede finanziamenti da parte della Stazione Appaltante Concedente e dovrà essere finanziato interamente con risorse economiche del concessionario (provenienti anche dal ricorso al credito). In caso di ricorso al mercato del credito prima della stipula del contratto verrà richiesto all'operatore economico di dimostrare, mediante idonea documentazione bancaria, l'ottenimento del finanziamento richiesto (*closing* finanziario).

3.4 – SOGGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGGE N. 17 DEL 1 MARZO 2022

In linea con gli obiettivi europei e nazionali, l'ente concedente intende promuovere la transizione energetica attraverso la creazione di un soggetto per la gestione di energia da FER. È pertanto interesse dell'ente concedente, valutare la

possibilità con l'operatore economico vincitore della presente procedura, che gli impianti installati sui sedimi militari oggetto della concessione, siano posti nella piena disponibilità e sotto il controllo del soggetto, per garantire la gestione dei flussi energetici e del corretto funzionamento, ai sensi della normativa vigente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

L'operatore economico dovrà:

- 1) Selezionare il Blocco a cui è interessato, si evidenzia che è consentito selezionare UN SOLO Blocco (vedasi Allegato 4 pag.1);**
- 2) All'interno del Blocco prescelto potranno essere individuati uno o più Lotti per cui presentare offerta.**

Non è pertanto consentito presentare offerte per Lotti contenuti in diversi Blocchi.

N.B. In caso di presentazione di offerte riferite a Lotti contenuti in differenti Blocchi verranno prese in considerazione solo ed unicamente le offerte relative al Lotto/i contenuto/i nel Blocco prescelto con Lotti di minore estensione e non si procederà all'apertura delle offerte relative agli altri Blocchi riferiti a sedimi di maggiore estensione. *(es: se per errore dovessero essere presentate offerte per i lotti relativi al Blocco 1 e 3, verranno presi in considerazione ai fini della procedura solo quelle riferite ai lotti del Blocco 3, se Blocco 2 e 3 solo quelle del Blocco 3, se Blocco 1 e 2 solo quelle del Blocco 2.).*

Resta inteso che i requisiti di cui al paragrafo 6.2 saranno valutati in relazione al Blocco preso in considerazione dalla Stazione Appaltante.

Tale vincolo di partecipazione articolato in Blocchi (costituiti da più Lotti) è finalizzato a favorire il mercato e la pluralità degli aggiudicatari.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65, c. 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** (art. 95, comma 1, lett. d) a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad avviare formale contraddittorio con gli operatori economici eventualmente coinvolti, i quali potranno, entro i termini comunicati dalla Stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli impegni contrattuali nella fase esecutiva.

I consorzi di cui agli artt. 65, c. 2, lett. c) e d), e 66, c. 1, lettera g) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 67, co. 4 del medesimo Codice, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui agli artt. 65, c. 2, lett. c) e d), e 66, c. 1, lettera g) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete **partecipa** nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto discendente dalla presente procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui agli artt. 65, c. 2, lett. c) e d), e 66, c. 1, lettera g) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, c. 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Società di progetto o NewCo

L'aggiudicatario in forma singola o associata, dopo l'aggiudicazione, dovrà costituire una Società di Progetto per ogni sedime ovvero una SPV che gestisca economicamente i sedimi aggiudicati, con capitale sociale minimo conforme alle normative di legge in vigore e avente sede sociale nel territorio italiano.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nei rapporti attivi e passivi della concessione derivanti dalla presente procedura, senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'art. 193, c. 1, quarto periodo, del d.lgs. n. 36/2023, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Per una qualsivoglia tipologia di struttura il concorrente voglia partecipare alla gara, società, raggruppamento, ecc....., la stessa non potrà essere ceduta a qualsiasi titolo per i primi 5 anni dall'entrata in funzione degli impianti certificati

dall'allaccio elettrico degli stessi al POD dei siti e/o alla rete elettrica di F.A. o nazionale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice. La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

I requisiti di ordine generale saranno valutati secondo il combinato disposto degli artt. 94 e seguenti del Codice e, ove previsto e consentito dai predetti artt., prima di procedere all'automatica esclusione la potenziale causa di esclusione verrà valutata a seguito di contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituiscono, altresì, **causa di esclusione dalla gara**, la mancata accettazione delle:

- condizioni amministrative e tecnico-economiche di cui al presente disciplinare nonché dei suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE;
- clausole contenute nel Patto di integrità ai sensi dell'art. 1, c. 17, della L. n. 190 del 2012, di cui al successivo paragrafo 14.11.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al c. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono, altresì, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per la profilazione il concorrente potrà leggere le istruzioni raggiungibili al sito istituzionale dell'ANAC.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice [art. 70, c. 4, del Codice], sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) iscrizione, per attività inerenti i servizi e le prestazioni indicati nell'oggetto di affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- b) insussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del Codice riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- c) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3 e 4, del Codice, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del Codice;
- d) non ricorrenza dei divieti di cui all'art. 68, c. 14 e 15, del Codice;
- e) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, c. 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- f) non sussistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

In ossequio all'art. 100, c. 3, del Codice, all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E PROFESSIONALE

Alla presente procedura sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura, solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti.

A tal proposito, al fine di contemperare le diverse esigenze rappresentate sia dalla necessità di garantire adeguata esperienza professionale dell'operatore economico affidatario del sedime nonché garantire la massima apertura al mercato, gli operatori economici che intendono prendere parte alla presente procedura dovranno essere in possesso **contemporaneamente** dei seguenti requisiti minimi di fatturato:

a) FATTURATO GENERALE

Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della presente procedura, per il:

Blocco 1 – almeno pari a € 7.000.000,00, IVA esclusa;

Blocco 2 - almeno pari a € 3.000.000,00, IVA esclusa;

Blocco 3 - almeno pari a € 1.000.000,00, IVA esclusa;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

b) FATTURATO SPECIFICO

Fatturato globale specifico, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della presente procedura pari almeno:

Blocco 1 – almeno pari a € 3.500.000,00, IVA esclusa;

Blocco 2 - almeno pari a € 1.500.000,00, IVA esclusa;

Blocco 3 - almeno pari a € 500.000,00, IVA esclusa.

Per fatturato specifico si intende quello maturato in attività affini a quella oggetto della presente concessione (a titolo esemplificativo: vendita e/o trasposto di energia, montaggio infrastrutture per la produzione dell'energia, servizi specialistici di supporto al montaggio, produzione e/o monitoraggio della produzione FER ecc).

La comprova del requisito di cui alla precedente lettere a) e b) è fornita mediante una relazione descrittiva delle attività ivi richieste:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Ove i requisiti richiesti non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di 5 anni, i requisiti potranno essere raggiunti o cumulativamente con altri operatori riuniti o tramite avalimento.**

I requisiti di fatturato sopra esposti sono stati individuati non quale limitazione della concorrenza ma al solo fine di rivolgere la procedura nei confronti di operatori economici mediamente strutturati, in possesso di minimi requisiti esperienziali con cui stipulare un contratto di partenariato in cui elemento centrale è la condivisione dei rischi contrattuali connessi con l'iniziativa.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) c) d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Requisiti di ordine generale e di idoneità.

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e di idoneità dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:

- ✓ in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da **tutti** i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ✓ in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, **dal consorzio e dalle consorziate designate quali affidatarie** del contratto;
- ✓ in caso di G.E.I.E. da **tutti** i soggetti del G.E.I.E.;

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale.

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 dovranno essere, a

pena di esclusione, posseduti:

- ✓ cumulativamente dai partecipanti in forma associata, di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., relativamente al requisito di cui alla lettera a) e b);
- ✓ i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono disciplinati dall'allegato II.12 del Codice, fermo restando che, per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), per gli appalti di servizi e forniture sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti **a pena di esclusione** dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

I consorzi di cui all'art. 65, c. 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi del fatturato messo a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti economico – finanziari di cui al paragrafo 6 lett. a) e b).

Nel contratto di avvalimento, ove necessario, le parti specificano la messa a disposizione del patrimonio esperienziale maturato nel settore di riferimento nonché il fatturato di cui intendono avvalersi e eventualmente le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e/o indicano se l'avvalimento sia tecnico o di garanzia e/o sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria, **a pena di esclusione**, deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce:

- 1) le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
- 2) il contratto di avalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato alla domanda di partecipazione, nel caso di avalimento finalizzato ad acquisire un requisito di idoneità professionale o tecnico-finanziario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione giudicatrice comunica l'esigenza al RUP/Stazione appaltante, che richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, c. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO E AFFIDAMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta eventuali parti del contratto che intende subappaltare ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice, ferme restando le deroghe e sospensioni di legge. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Tutti i subappaltatori eventualmente individuati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 94 e seguenti del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023 come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024 in caso di subappalto, i contratti di subappalto eventualmente da stipulare, sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In particolare la natura del contratto concessorio, che vede quale elemento centrale la ripartizione dei rischi tra concedente e concessionario, nonché le ragioni connesse alla rilevanza della specifica attività oggetto della presente procedura, ossia la produzione di energia rinnovabile su sedimi della Difesa ai fini dell'autonomia energetica strategica del Dicastero, rendono necessario che alcune delle prestazioni relative e connesse all'oggetto principale del contratto di affidamento delle attività, ossia la parte relativa al **servizio di gestione e monitoraggio dell'impianto di produzione di energia da FER**, vengano eseguite direttamente dall'affidatario. Le restanti attività connesse all'oggetto della presente procedura, per le motivazioni espresse, dovranno, altresì, essere comunque eseguite da soggetti in possesso dell'idoneità tecnica - specialistica per la corretta esecuzione. A tal proposito Difesa Servizi S.p.A., in sede di esecuzione, si riserva di chiedere la sostituzione del subappaltatore in assenza delle predette prerogative.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94

- 7) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 9) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa:
- 10) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

Le garanzie fideiussorie e la dichiarazione di impegno **devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante** ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del 2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso e numero di CRO firmata digitalmente come indicato al paragrafo 14.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 30% (trentapercento) qualora l'operatore economico dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione producendone comprova.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% dovuta al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
- In caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, si applica la riduzione del 50% della cauzione e tale riduzione non è cumulabile con quella di cui sopra.

Si applicano le ulteriori riduzioni e cumuli di cui all'art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In ogni caso, per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico copia delle

certificazioni possedute qualora non già presenti.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la mancata sottoscrizione digitale o l'assenza dell'indicazione dei poteri del garante, **solo a condizione che il predetto documento sia stato già costituito con data antecedente a quella prevista per la presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di stipula del contratto di concessione, l'operatore economico affidatario sarà obbligato a:

- **stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale** dei dipendenti e maestranze a vario titolo incaricati nella costruzione e gestione dell'impianto, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni ivi comprese quelle a favore delle Amministrazioni utenti, con massimale non inferiore a € 1.000.000,000 per ogni sinistro;
- **stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione appaltante e dell'Amministrazione della Difesa** a copertura dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e/o dall'Amministrazione della Difesa a causa del danneggiamento delle cose o infrastruttura della Difesa insistenti nelle aree coinvolte con massimale non inferiore al valore di € 5.000.000,00;
- **stipulare una polizza assicurativa Polizza RCT/RCO**, con un capitale assicurato, per ogni sinistro, pari a euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per ogni sinistro, da rivalutarsi ogni anno in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti e ai terzi avventori durante lo svolgimento dell'attività di gestione dell'infrastruttura. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di gestione dell'infrastruttura per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ed a tutti coloro che possono essere a vario titolo coinvolti per ragioni professionali o meno nella gestione e visita dell'infrastruttura.

Le predette polizze possono essere ricomprese in un unico contratto assicurativo.

Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, devono in ogni caso contemplare:

- ✓ l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, volontari, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
- ✓ l'estensione ai danni derivanti al Concedente e a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
- ✓ Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Rilasciare una cauzione definitiva per l'esecuzione contrattuale. Cauzione definitiva a favore della Stazione appaltante di importo pari al 10% del valore complessivo del singolo contratto all'esito della procedura. Rimangono ferme le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Concessionario dovrà reintegrare immediatamente la fideiussione nel caso in cui questa sia venuta meno o sia in parte ridotta.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC per un importo pari:

- a € 560,00 per i sedimi di cui al Blocco 1 e 2;
- all'importo indicato nell'**allegato 3** per i sedimi di cui al blocco 3;

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e i relativi aggiornamenti in vigore dal

01.04.2023, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio del 15.10.2025, ore 12:00**, come indicato nel Bando di Gara, **pena l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

L'operatore economico prima di caricare il file in formato digitale dovrà accertarsi con perizia e diligenza che lo stesso sia apribile e leggibile. In caso di file non apribile o leggibile troverà luogo la disciplina del soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 13.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

Dovrà essere presentata un'offerta, strutturata come di seguito indicato, per ogni Lotto di interesse secondo quanto sopra specificato.

L'OFFERTA è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle buste espressamente previste nella procedura di gara e dettagliate nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Documentazione Amministrativa	Busta A
Offerta Tecnica	Busta B
Offerta Economica	Busta C

L'operatore economico dovrà indicare nel modulo denominato "domanda di partecipazione" **Allegato 4** il Lotto/i per i quali presente offerta con relativo CIG.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque non fornire i dati dell'offerta economica o quelli costituenti l'offerta tecnica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura, ciò a garanzia del principio di segretezza delle offerte.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il

contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un **errore materiale** contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 13 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

Successivamente, previo accoglimento della predetta manifestazione di interesse da parte del RUP, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, nella data indicata nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 14 - "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa. La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **non è sanabile**, mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Il soccorso procedimentale è consentito in presenza di un errore manifesto o ambiguità dell'offerta tecnica laddove comunque l'effettiva volontà del concorrente sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione (Allegato 4)	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Dichiarazione di avalimento più contratto di avalimento (Allegato 6)	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
DGUE (Allegato 5)	Amministrativa
Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della	Amministrativa

garanzia provvisoria	
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Patto di integrità (Allegato 9)	Amministrativa
Attestato di avvenuto sopralluogo o di manleva per omesso sopralluogo (Allegato 11 e 11 -bis)	Amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato 4**.

L'operatore economico dovrà indicare nel modulo denominato "domanda di partecipazione" **Allegato 4** il Lotto/i per i quali presente offerta con relativo CIG.

Per ogni Lotto - CIG (vedasi la disciplina di partecipazione in relazione ai Lotti sopra specificata) dovrà essere caricata a Sistema la relativa documentazione di offerta secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 c. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al c. 3 del citato art.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, c. 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, c. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 c. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale della società e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte **con firma elettronica** ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, **l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa**, la procura attestante i poteri conferiti. **Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'art. 25, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l'operatore economico allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c., 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella Busta B - Offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in **Allegato 5** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può compilare un analogo DGUE, in formato elettronico, eventualmente generato da applicativi di compilazione. **Il DGUE deve:**

- essere compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- **essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto fornito di idonei poteri;**
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- essere in formato .pdf.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il **DGUE del consorzio** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice). Il DGUE, inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione,

la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato dovrà essere presentato il **DGUE del mandatario** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna mandante** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante).

Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le attività che saranno eseguite dai singoli componenti;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito, dovrà essere presentato il **DGUE del mandatario** (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e **un DGUE per ciascuna mandante** (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare eventuali prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare l'impresa mandataria;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno l'R.T.I. consorzio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE, firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti **per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate.**

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare. La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, c. 3, del Codice.

Si precisa, altresì che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza riserva alcuna, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, c. 3, del Codice. Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, c. 3, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, c. 3, del Codice, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni contrattuali o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni valutazione ai sensi di legge.

Dichiarazioni integrative contenute nel DGUE

Ciascun concorrente con la compilazione e sottoscrizione del DGUE rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, tutte le dichiarazioni finali in esso contenute e cui questo disciplinare rimanda integralmente.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7 Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FavOE)

Il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli artt. 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori nonché il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di

selezione indicati, verrà garantito tramite l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FavOE) di cui alla delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, cui si rimanda circa le modalità di utilizzo e implementazione.

14.8 GARANZIA PROVVISORIA (DISCIPLINATA AL PARAGRAFO 10), SCHEDA TECNICA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa alternativamente:

- 1) i documenti attestanti l'avvenuto bonifico o accredito, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
- 2) garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, con allegata relativa scheda tecnica, secondo il modello di cui al D.M. n. 93 del 16 settembre 2022.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, c. 8, del Codice, dovrà essere allegata altresì la copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.9 CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente deve produrre, all'interno della documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Ai sensi dell'art. 1, c. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà effettuare un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

La Stazione appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

14.10 PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente compila il Patto di integrità messo a disposizione in **Allegato 9** al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato. **Il Patto di integrità deve:**

- essere compilato in lingua italiana;
- **essere sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero secondo le modalità previste per il DGUE in caso di soggetto in forma associata (uno per ogni operatore economico partecipante);
- essere in formato **.pdf**;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

La carenza formale o la mancata sottoscrizione del patto di integrità può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13.

14.11 RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è prevista la visita dei luoghi oggetto di concessione.

La necessità di effettuare il sopralluogo è giustificata dai seguenti motivi:

- è interesse della Stazione Appaltante che l'offerta venga formulata sulla base di una piena conoscenza dello stato di fatto dei sedimi oggetto di concessione;
- è necessario per l'operatore economico conoscere la porzione di sedime effettivamente sfruttabile (aree disponibili) al fine di commisurare l'offerta economica con relativo PEF all'effettiva dimensione delle aree occupabili con l'installazione degli impianti di produzione da FER.

A tal proposito l'operatore economico dovrà effettuare un sopralluogo presso le aree in questione, dichiarando quindi

di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi da assumere in gestione, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie.

Il sopralluogo, a cui dovrà partecipare il Legale Rappresentante dell'operatore economico ovvero persona delegata, dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere mediante mail PEC all'indirizzo: protocollo@pec.difesaservizi.it e per conoscenza all'indirizzo segreteria@difesaservizi.it, almeno cinque giorni prima dei termini stabiliti per la presentazione dell'offerta, utilizzando esclusivamente il modello "Allegato 10", che dovrà essere sottoscritto dal richiedente/delegante e scansionato. I sopralluoghi sono sospesi nel periodo dal 4.08.2025 al 25.08.2025.

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato sia il documento d'identità del delegante che dei soggetti che parteciperanno al sopralluogo, avendo cura di indicare i rispettivi recapiti telefonici, ovvero del referente del gruppo. Il sopralluogo sarà eseguito secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante all'operatore economico richiedente. Si specifica che Difesa Servizi si riserva la facoltà di prorogare il termine per l'effettuazione del sopralluogo nel proprio esclusivo interesse.

All'esito del sopralluogo sarà predisposta, in conformità del modello in "Allegato 11" in duplice originale (ciascuno corredato dall'originale dell'eventuale delega), l'"Attestato di avvenuto sopralluogo", di cui uno sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante e l'altro dovrà essere scansionato e posto a corredo della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A prodotta dall'offerente.

Nel caso in cui l'operatore economico interessato opti per la non effettuazione del sopralluogo dovrà produrre specifica dichiarazione liberatoria, a favore della Stazione Appaltante, sulla base dello schema in Allegato 11-bis con cui dichiara di conoscere lo stato dei luoghi e di accettare, in caso di aggiudicazione, la realizzazione dell'impianto sui sedimi aggiudicati a propria cura e spese, alle condizioni di aggiudicazione e senza nulla pretendere da Difesa Servizi. Resta inteso che, nel caso in cui, l'operatore economico dovesse rinunciare alla stipula del contratto per questioni connesse alla mancata effettuazione del sopralluogo la Stazione Appaltante provvederà alla escussione della garanzia provvisoria e segnalazione all'ANAC.

14.12 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I documenti che compongono la Busta Amministrativa sono di seguito elencati nella tabella 2:

Tabella 2

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Domanda di partecipazione (Allegato 4)	nel caso di operatore singolo firmato digitalmente dal suo legale rappresentante nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, firmato dal legale rappresentante della mandataria/capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune	ALLEGARE in formato .pdf

		nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo	
	Documentazione attestante il pagamento del bollo	Documentazione in copia semplice	
2	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. n. 14/2019	Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 , c., 1, lettera o), del d.lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto	ALLEGARE in formato .pdf
	Dichiarazione dell'ausiliario (Allegato 6) in caso di ricorso all'avvalimento	Firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO
3	Originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di concessione	Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario.	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORSO A TALE ISTITUTO
4	DGUE ai sensi dell'art. 91 del Codice, con cui l'operatore economico rende anche le dichiarazioni integrative richieste (Allegato 5)	nel caso di operatore singolo: un DGUE dell'operatore economico firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso di R.T.I., G.E.I.E. e Consorzio ordinario sia costituito che costituendo: un DGUE del mandataria, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente, dal rispettivo legale rappresentante nel caso di aggregazioni di imprese di rete un DGUE firmato digitalmente da ognuno dei legali rappresentanti per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero un DGUE firmato digitalmente dall'organo comune e un DGUE per ognuna delle singole imprese retiste indicate nel caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: un DGUE del consorzio, firmato dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante	ALLEGARE in formato .pdf
	Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti		ALLEGARE IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
5	Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 65, c. 2, lett. b), c) e d) del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	Vedasi paragrafo 14.6	ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DELL'ART. 65, C. 2, DEL CODICE
6	Procure		ALLEGARE SE DEL CASO

7	Garanzia provvisoria (vedere importi della garanzia in relazione ai sedimi prescelti) - scheda tecnica	Firmata digitalmente dal legale rappresentante del garante con specifica indicazione dei poteri di firma.	ALLEGARE
	Copia del bonifico (per la garanzia provvisoria) con numero di CRO, data, IBAN e intestazione dell'IBAN	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE NEL CASO DI RICORSO A TALE MODALITA'
	Eventuale documentazione giustificativa dei motivi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria secondo quanto indicato nell'art. 106, c. 8, del Codice	Documentazione in copia semplice	ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICORRENZA DEI MOTIVI DI RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA
8	Attestazione di pagamento del contributo ANAC previsto per il lotto di riferimento	Documentazione in copia semplice	ALLEGARE
9	Patto di integrità (Allegato 9)	Firmato digitalmente secondo le modalità previste per il DGUE	ALLEGARE in formato .pdf
10	Attestato di avvenuto sopralluogo o dichiarazione liberatoria di piena conoscenza dello stato dei luoghi oggetto di concessione (Allegato 11 o allegato 11.bis);	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema nell'apposita "Busta B", contenente l'*Offerta Tecnica* per ogni sedime prescelto, a pena di esclusione:

1) una Relazione Tecnica che, in relazione ai criteri di cui alla tabella 5 del paragrafo 17.1 e, fermo restando quanto contenuto Proposta allegata agli atti di gara, esponga in modo compiuto tutte le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione tecnica;

La citata **Relazione Tecnica Illustrativa** dovrà essere articolata in paragrafi, ciascuno dedicato ad ogni criterio indicato nella tabella 5 (tabellare o valutativo) di cui al successivo paragrafo 17.1, in cui il concorrente indicherà le soluzioni adottate, le descrizioni, le migliorie ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l'espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio secondo i metodi (tabellare o valutativo) e la formula prevista.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Relazione Tecnica Illustrativa deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, pena l'esclusione. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

15.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

I Documenti che compongono l'offerta tecnica sono di seguito elencati nella tabella 3:

Tabella 3

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Relazione Tecnica Illustrativa	Secondo il modello il Allegato 7 , articolato in paragrafi, ben distinti, descrittivi per ogni criterio che si intende valorizzare - Firmata digitalmente a pena di esclusione come indicato al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il Sistema, un'*Offerta economica*, per ogni sedime prescelto, che dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

1) "Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema e – **a pena di esclusione** - firmata digitalmente,

contenente i valori “E” inseriti a Sistema dal Concorrente nelle apposite schede, secondo le modalità successivamente indicate.

I citati valori di “E” inseriti, verranno poi riportati dal Sistema su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

2) “Offerta Economica”, conforme all’**Allegato 8 “Ulteriori elementi di Offerta economica”**, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all’interno del suddetto allegato.

Il predetto documento (Ulteriori elementi di Offerta economica) dovrà essere:

- compilato secondo il modello posto in **Allegato 8** al presente disciplinare:
- **in formato .pdf;**
- **compilato** in ogni sua parte e **sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente secondo le modalità indicate al paragrafo 14.1** del presente disciplinare.

All’interno del modello di offerta economica, l’operatore economico sarà chiamato altresì a dichiarare:

- a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto di concessione oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione delle offerte economiche richieste dal disciplinare poste a base d’asta;
- b) che l’offerta economica è pienamente remunerativa e che la stessa è stata posta alla base del P.E.F. ai fini della sua redazione;
- c) che l’offerta relativa alla voce E1, E2, E3 e E4 sono quella riportate nel Sistema e i valori inseriti sono quelli contenuti nel documento .pdf. generato automaticamente dal Sistema e che è stato scaricato, firmato digitalmente con le modalità richieste dal disciplinare di gara e ricaricato nel Sistema nella Busta contenente l’offerta economica;
- d) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata fino al 270° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- e) che la propria offerta in ogni caso non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante;
- f) **che adotterà o farà adottare i contratti collettivi nazionali di categoria per il personale impiegato o assunto in sede di esecuzione del contratto (riferimento CCNL F012 e codice Ateco 43.21.01 vds paragrafo 17) o per quello impiegato durante la realizzazione dell’infrastruttura, a tal proposito anche ai sensi dell’art. 108, c. 8, del Codice indicherà, a pena di esclusione, i costi per la manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro eccettuando le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale;**
- g) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà garantire l’esecuzione delle attività proposte in sede di offerta e dovrà impegnarsi a eseguire il contratto secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall’offerta presentata.
- h) che in caso di discordanza tra il valore economico offerta a Sistema e quello contenuto nel presente **allegato 8** prevarrà, ai fini della procedura di gara, quello inserito a Sistema.

3) un Piano Economico Finanziario (P.E.F.):

- **in formato .pdf;**
- **firmato digitalmente a pena di esclusione e con le modalità di cui al paragrafo 14.1,** in cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell’offerta economica presentata;
- **uno per ogni sedime su cui verrà installato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

Il predetto P.E.F. dovrà:

- dimostrare la copertura degli investimenti offerti e sviluppo dell’iniziativa per il periodo coincidente la gestione dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili per il periodo di concessione;
- indicare, per il periodo di concessione, gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell’offerta;
- contenere in modo chiaro, inequivocabile e non ricomprese in altre macro-voci, l’indicazione delle voci offerte per la parte economica;

- essere redatto in modo consapevole tenendo in considerazione sia gli investimenti proposti che gli oneri da sostenere, con particolare riferimento:

- all'evidenziazione chiara ed inequivocabile dei ricavi nonché dei costi le cui voci devono essere esplicitate in fisse e variabili, in particolare i dati previsionali e principalmente quelli di conto economico devono essere quanto più dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione e metodologia di predisposizione;
- all'indicazione degli eventuali servizi che la società di progetto acquisirà dai soci e da parti correlate, specificando in che percentuale e valore assoluto, in relazione all'Operational Expenditure e al Capital Expenditure.

- 4) **una copia del P.E.F., in riferimento al singolo lotto prescelto, in formato .xls (con le formule di calcolo esplicitate), firmato digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 14.1. Si precisa che farà fede, ai fini della gara, il P.E.F. in formato .pdf e firmato.**
- 5) **una relazione illustrativa del P.E.F. in formato .pdf, firmata digitalmente a pena di esclusione** secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 e le istruzioni di cui all'Allegato 14 al presente Disciplinare.
- 6) **un documento di asseverazione** emesso da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione, di cui all'art. 183, c. 9, del Codice, e **sottoscritto con la firma digitale del soggetto asseveratore ed allegati i relativi poteri di firma.**

16.1 RIEPILOGO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I documenti che compongono l'offerta economica sono di seguito elencati nella tabella 4:

Tabella 4

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
1	Documento generato automaticamente dal Sistema denominato "Offerta Economica"	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
2	Modello in Allegato 8 - "Ulteriori elementi di offerta economica" contenente le dichiarazioni da rendere a corredo dell'offerta economica	Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
3	Piano Economico Finanziario (P.E.F.)	Firmato digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE una copia in formato .pdf
4	Copia del P.E.F. (in formato .xls)	Firmato digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE una copia in formato .xls
5	Relazione Illustrativa al P.E.F.	Firmata digitalmente a pena di esclusione e secondo le modalità riportate al paragrafo 14.1	ALLEGARE in formato .pdf
6	Documento di asseverazione del P.E.F.	Firmato digitalmente per conto di un primario Istituto di Credito o di una Società di revisione, da un soggetto munito dei relativi poteri di firma alla data della firma (i poteri di firma vanno evidenziati allegando la documentazione comprovante) redatto secondo le istruzioni in allegato 14	ALLEGARE in formato .pdf

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura, in relazione ad ogni Lotto coincidente con un sedime, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. Il punteggio complessivo del singolo concorrente sarà dato dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica, derivante dall'assegnazione dei punteggi indicati nella tabella 5 di cui al paragrafo 17.1, e il punteggio ottenuto per l'offerta economica, quale somma del punteggio conseguito per la voce E di cui al paragrafo 17.2.

In particolare in ragione della natura standardizzata della tipologia di valorizzazione prescelta per i sedimi a gara, connessa all'installazione di infrastrutture per la produzione di FER e della finalità di massimizzare il profitto per la Stazione Appaltante. Il punteggio massimo complessivo è pari a **100 punti**, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	20
Offerta Economica	80
TOTALE	100

Rimangono fermi in ogni caso i costi della manodopera occorrente per l'installazione delle predette strutture che non dovranno essere inferiori al benchmark di settore. A tal proposito viene preso a riferimento per il calcolo della manodopera il CCNL F012 codice Ateco 43.21.01 e l'operatore economico che applica un differente CCNL anche nell'ambito di un differente codice Ateco dovrà dimostrare che le tutele giuridiche ed economiche del contratto applicato non siano inferiori a quelle del predetto benchmark.

Il Punteggio Totale per l'offerta (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{TOT} = PT_{TOT} + PE_{TOT}$$

Dove:

PT_{TOT} = punteggio tecnico totale conseguito all'offerta tecnica.

PE_{TOT} = punteggio economico totale conseguito all'offerta economica (E).

17.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA TECNICA (PT_{TOT})

Il punteggio massimo ottenibile per l'offerta tecnica è di **20 punti**, attribuiti in ragione dei criteri tecnici riportati nella seguente tabella 5:

Tabella 5

ID	Metodo attribuzione punteggio	Ambito di valutazione	Criterio	Attribuzione punteggio/elementi di valutazione	Punteggio massimo criterio
1	Tabellare	Cronologico	Tempo di realizzazione impianto valutato alla data di inizio consegna energia elettrica per autoconsumo. Il tempo è conteggiato a partire dalla sottoscrizione del contratto.	Lotti del BLOCCO 1: Entro 12 mesi 5 punti Entro 15 mesi 3 punti Entro 18 mesi 1 punto Lotti del BLOCCO 2: Entro 6 mesi 5 punti Entro 9 mesi 3 punti Entro 12 mesi 1 punto Lotti del BLOCCO 3: Entro 3 mesi 5 punti Entro 6 mesi 3 punti Entro 9 mesi 1 punto	5
2	Tabellare	Efficienza dell'impianto	Potenza impianto su superfice lotto (superficie complessiva del lotto NON l'area utile all'installazione dell'impianto fotovoltaico)	In riferimento a tutti i lotti dei BLOCCHI 1, 2 e 3: Rapporto $\geq 1,3$ punti 5 Rapporto $\geq 0,7$ ma ≤ 1 punti 3 Rapporto $\geq 0,5$ ma $< 0,7$ punti 2 Rapporto $\geq 0,2$ ma $< 0,5$ punti 1	5
3	Tabellare	Sistemi di accumulo e/o riconversione energia	Installazione di un sistema di accumulo e/o riconversione chimico/fisica dell'energia	In riferimento a tutti i lotti dei BLOCCHI 1, 2 e 3: Potenza del sistema di accumulo in % rispetto alla capacità produttiva giornaliera: 100 % punti 5 Tra il 100% e il 76 % punti 3 Tra il 75% e il 41 % punti 2 Tra il 40 % e il 21% punti 1	5

				Tra il 20% e 0% punti 0	
4	Valutativo	Materiali e pregio delle soluzioni tecniche dell'impianto	Tecnico	Sarà valutato: - il pregio delle soluzioni tecniche dell'impianto proposte; - i materiali usati; - il livello di rispondenza allo stato dell'arte; - le tipologie di installazioni a terra, elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde; - proposte di revamping, repowering, installazione di sistemi di ricarica veicoli elettrici.	5
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA					20

Laddove l'offerta tecnica non venga formulata secondo le modalità e le prescrizioni indicate al paragrafo 15, fermi restando i requisiti di validità della stessa, il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero), ferma restando la verifica della congruità.

Metodo per l'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella 5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale all'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice procederà nel seguente modo:

A. CRITERIO TABELLARE

Per i criteri tabellari (ID 1 - 3) verranno attribuiti i punti indicati, sino al raggiungimento del massimo valore riportato, per le proposte migliorative rispetto alla proposta base che saranno offerte.

B. CRITERIO VALUTATIVO

Per il criterio di carattere **valutativo** (ID 4) la Commissione giudicatrice procederà all'assegnazione del punteggio previsto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = Valutazione in punti dell'offerta (a)

$\sum n$ = sommatoria

n: numero totale dei criteri da 1 a n

W_i = punteggio attribuito al criterio (i)

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1

Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte:

I coefficienti V(a)_i, relativi agli elementi di valutazione dei punteggi, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascuno dei Commissari in base alla seguente tabella 6:

Tabella 6

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO CRITERIO	COEFFICIENTI
Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3

Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con buone caratteristiche di interesse in termini di soluzioni proposte e benefici per la Stazione appaltante	0,8
Miglioramento ritenuto di ottimo livello. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione appaltante risultano particolarmente chiari, analitici e particolarmente significativi	0,9
Miglioramento ritenuto eccellente. In particolare i vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione appaltante risultano particolarmente rilevanti, chiari, analitici, originali, innovativi.	1

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti per ogni criterio, da parte di tutti i Commissari, in media definitiva, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Le citate medie saranno calcolate alla seconda cifra decimale arrotondata (es. 0,543 a 0,54 e 0,546 a 0,55).

Esempio di attribuzione del punteggio in relazione al singolo criterio - Valutazione criterio "Y" max 5 punti:

Operatore economico	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Media Coefficienti
A	1	0,8	1	0,93 (*)
B	0,4	0,2	0,4	0,33
C	0,6	0,2	0,6	0,46
D	0,4	0,4	0,4	0,40

*Fattore di conversione = $1 * 1/\text{media più alta (*)} = 1,07$*

*Media definitiva = media * 1,07*

*Punteggio attribuito a ciascun operatore in relazione al criterio y = media definitiva*5 (punteggio max conseguibile in relazione al criterio y).*

Prescrizioni relative all'offerta tecnica:

- 1) Nel caso in cui il miglioramento tecnico appaia alla Commissione giudicatrice di mera forma in quanto ritenuto irrealizzabile, non plausibile, o comunque non attuabile secondo i canoni della scienza e della tecnica, verranno attribuiti 0 punti in relazione al criterio analizzato;
- 2) Tutti i miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica devono essere considerati remunerati nell'ambito del PEF;
- 3) L'offerta tecnica ed il suo contenuto sono vincolanti per l'offerente e lo stesso ha l'obbligo di attuazione in sede di esecuzione contrattuale ove dovesse risultare aggiudicatario.

11.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA ECONOMICA (PE_{TOT})

Il massimo punteggio ottenibile per l'offerta economica è di **80 punti**, attribuiti in ragione di:

E1 - massimo 30 punti per l'offerta relativa al **rialzo (%) percentuale** sul valore economico della concessione delle aree del sedime a partire dal valore a base d'asta di: **0,30 €/mq**;

E2 – massimo 10 punti per il volume di energia che si intende cedere alla Forza Armata o al soggetto/OEE di cui all'art. 20 d.l. 17/2022 calcolati secondo il seguente schema:

- **10% di energia prodotta: cessione gratuita obbligatoria non oggetto di offerta;**
- **dall'11% al 50% ceduta al prezzo E3;**
- **dal 51% di energia prodotta in poi verrà attribuito 1 (uno) punto, fino ad un massimo di 10 punti, per ogni 5% di rialzo sulla quantità di vendita dell'energia al prezzo E3.**

E3 – massimo 30 punti per il ribasso percentuale che ci si impegna a praticare al costo del kWh ceduto alla Difesa prendendo a riferimento come valore di partenza il valore CONSIP in vigore ridotto del 10%, valore da aggiornare ogni anno per tutti gli anni di concessione. Il prezzo sarà applicato alla cessione di energia prodotta dagli impianti da riversare alle FA/soggetto/OEE di cui all'art. 20 d.l. 17/2022.

E4 – massimo 10 punti per l'incremento della percentuale (fee) che si intende riconoscere alla Difesa per ogni kWh che

viene ceduto alla rete, calcolati come valore % dell'energia prodotta.

Si evidenzia che: l'operatore economico dovrà porre la massima perizia nella compilazione dell'offerta economica sul sistema negli spazi dedicati e nella compilazione del relativo **Allegato 8**:

- farà fede, ai fini dell'applicazione delle formule di seguito indicate, solo la voce di rialzo o riduzione percentuale inserita nell'apposito campo del Sistema;
- i valori offerti dovranno essere numerici e interi;
- sono inammissibili le offerte economiche che non rispettino gli importi a base d'asta ove indicati;
- nessun ribasso offerto comporterà l'attribuzione di un punteggio economico pari a 0.

E1 - massimo 30 punti

Verranno attribuiti i punteggi per i rialzi percentuali sull'importo di 0,30 €/mq per il canone di concessione del sedime in ragione dei seguenti parametri e applicando i seguenti scaglioni:

Rialzo E1	Punti riconosciuti	Punti max conseguibili
Fino al 10%	0	0
dall'11% al 60%	0,1 per ogni punto di rialzo	5
dal 61% al 90%	0,2 per ogni punto di rialzo	6
dal 91% al 100%	0,4 per ogni punto di rialzo	4
rialzi superiori al 100%	1 punto ogni 10% di rialzo	15
Punti Totali	-	30

(esempio: rialzo del 130% - punti 15+3=18, rialzo del 210% - punti 15+11=26). I valori di rialzo parziali tra le decine, verranno riportati, ai soli fini del punteggio e non contrattuali, al valore inferiore della decina di riferimento (esempio rialzo del 118% verrà considerato come rialzo del 110%).

In tal caso non il Sistema, ma i commissari di gara, procederanno automaticamente all'attribuzione, per ogni concorrente, del punteggio economico previsto per ogni offerta economica a verbale, la commissione giudicatrice poi provvederà a caricare il punteggio ottenuto dal concorrente nell'apposito campo del Sistema.

A tal proposito si evidenzia che verranno considerati validi solo valori di interi percentuali e non frazioni di esso per cui in caso di rialzi contenuti frazioni di punti percentuali verrà considerato valido ai fini del punteggio il valore intero senza la frazione arrotondato al valore inferiore (es: 11,6% = 11%) fermo restando che in caso di aggiudicazione verrà contrattualizzato il valore offerto.

E2 – massimo 10 punti

Verrà assegnato il seguente punteggio di 1 (uno) punto, fino ad un massimo di 10 punti, per ogni 5% di aumento rispetto alla percentuale del 50% di energia prodotta da cedere alla FA o al soggetto/OEE di cui all'art. 20 d.l. 17/2022 al prezzo E3.

Es. offerta del 65%

Punteggio 65%-50% = 15% = 3 punti

A tal proposito si evidenzia che verranno considerati validi ai fini del punteggio valori di rialzo multipli del 5% e non frazioni di esso. Per cui in caso di rialzo ad esempio del 18% rispetto al 50%, il punteggio sarà 3.

E3 - massimo 30 punti

Verrà attribuito **1 punto, fino ad un massimo di 30 punti**, per il ribasso percentuale sul valore CONSIP in vigore ridotto del 10%, valore da aggiornare ogni anno per tutti gli anni di concessione.

In particolare verrà riconosciuto 1 (uno) punto per ogni 2% di ribasso fino ad un massimo del 60%.

A tal proposito si evidenzia che verranno considerati validi ai fini del punteggio valori di ribasso multipli del 2% e non frazioni di esso. Per cui in caso di ribasso ad esempio del 11% sul valore di riferimento, il punteggio sarà pari a 5.

E4 - massimo 10 punti

Verrà attribuito **1 punto, fino ad un massimo di 10 punti**, per ogni 1 % di (fee) che verrà riconosciuta a Difesa Servizi S.p.A., fino ad un massimo del 10%, rispetto al prezzo di cessione al mercato che sarà indicato nel PEF a supporto

dell'offerta.

A tal proposito si evidenzia che verranno considerati validi ai fini del punteggio valori di interi percentuali e non frazioni di esso. Per cui in caso di (fee), ad esempio, del 5,6% sul valore di riferimento, il punteggio sarà pari a 5.

18. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per l'apertura ed analisi della busta amministrativa verrà nominato un seggio di gara composto da tre membri di cui uno in funzione di Presidente e uno in funzione di membro e segretario.

Per l'apertura, l'analisi e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà nominata un'unica Commissione giudicatrice (anche Commissione) composta da 3 membri di cui uno in funzione di Presidente, uno in funzione di membro e l'altro di membro e segretario. I Commissari potranno richiedere di nominare quale Segretario con mansioni di carattere esecutivo ed ausiliario senza diritto di voto, anche personale operante nella Stazione appaltante. I Commissari sono nominati, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice sarà composta da personale appartenente a Difesa Servizi S.p.A., al Ministero della Difesa o da soggetti esterni esperti nel settore di cui alla presente procedura. In capo ai Commissari, non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, c. 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante. Con la medesima modalità prevista per l'individuazione dei membri titolari, potranno essere altresì nominati n. 3 supplenti che sostituiranno i componenti titolari in caso di loro impossibilità. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e forniscono ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La Stazione appaltante pubblica sul proprio profilo, nelle rispettive sezioni dedicate, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. Successivamente, all'esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata dal seggio di gara, la Commissione giudicatrice, procederà allo svolgimento delle attività di seguito indicate. La data e l'ora della seduta pubblica, in cui si procederà all'apertura della busta amministrativa e, per i concorrenti ammessi all'ulteriore proseguimento della procedura, delle offerte tecniche ed economiche, sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi dei seguenti paragrafi.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta (l'ora di apertura della Busta amministrativa) che avverrà in modalità telematica, verrà comunicata in anticipo mediante il Sistema.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara nominato, per ogni Lotto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede alla:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta risulta presente a Sistema;

- b) apertura delle offerte presentate, attraverso il sistema, e, quindi, accede all'area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta, contenuta nella "Busta Amministrativa" del Sistema, e a verificarne la completezza, mentre le *Offerte tecniche – Busta B* e le *Offerte economiche – Busta C*, resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione appaltante, né alla Commissione di gara, né al gestore del Sistema, né ai concorrenti, né a terzi; il Seggio di Gara o gruppo di lavoro deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP per la fase di affidamento provvede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP o quello per la fase di affidamento provvede mediante il Sistema a:

- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- adottare e sottoporre all'approvazione della Stazione appaltante / Responsabile di Progetto il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, nella sezione dedicata per la trasparenza e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi alle successive fasi. Il Responsabile del Procedimento e/o la Stazione appaltante si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il Responsabile del Procedimento e la Stazione appaltante possono procedere, anche a seguito del Seggio di Gara, alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo del sistema FavOE, reso disponibile dall'ANAC. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di funzionamento del Sistema di cui al paragrafo 19:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche all'esito della valutazione secondo la tabella 5;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate e riferite allo specifico Lotto, dai predetti concorrenti. L'assegnazione dei relativi punteggi non verrà calcolata automaticamente dal Sistema ma vi provvederanno i Commissari a verbale secondo il criterio indicato dal presente disciplinare per l'offerta economica e successivamente caricheranno i punteggi nell'apposito campo del Sistema. Il predetto esame potrà avvenire anche in una o più sedute riservate secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il PEF, contenuto nella busta economica ha la finalità di dimostrare la sostenibilità dell'offerta tecnico-economica e, a tal proposito, si specifica che la Commissione giudicatrice dovrà altresì analizzare, valutare il PEF, presente nella busta

contenente l'offerta economica, nelle sue componenti fondamentali, nelle sue macro voci o in altri elementi ritenuti utili, evidenziando eventuali incongruenze in ragione dell'offerta economica formulata.

In ogni caso è facoltà della Stazione appaltante nominare uno o più esperti che provvederanno a fornire supporto, mediante una relazione tecnica sui PEF, ai Commissari nominati.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Sistema, i ribassi offerti sui valori richiesti per l'offerta economica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP o a quello per la fase di affidamento che la pone all'approvazione della Stazione appaltante. Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei Commissari che si dovessero manifestare

L'Offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, ovvero dell'offerta tecnica nella busta amministrativa;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà ad ulteriore miglioramento economico competitivo tra i migliori offerenti ex aequo. Nell'esclusivo interesse economico della Concedente, il miglioramento dovrà essere effettuato mediante l'ulteriore miglioramento sul valore E1, secondo quanto indicato nel paragrafo dell'offerta economica. L'ulteriore miglioramento dovrà essere formulato se possibile mediante il Sistema, ovvero se ciò non sia possibile, in busta chiusa cartacea sigillata che dovrà pervenire alla Commissione Giudicatrice entro il giorno e l'ora fissata e comunicata ai concorrenti ex aequo interessati.

Ove all'esito del citato miglioramento competitivo vi sia ancora parità, la Commissione Giudicatrice procederà a sorteggio nella medesima seduta pubblica, con modalità che garantiscano l'oggettiva trasparenza del sorteggio.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Sistema i rialzi offerti sui valori richiesti per l'offerta economica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP della fase di affidamento e questi le comunicherà al Responsabile Unico di Progetto/Stazione appaltante. Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Commissione giudicatrice di aggiornare il calendario dei lavori in relazione alle esigenze dei Commissari che si dovessero manifestare fermo restando che, il Responsabile Unico di Progetto potrà, nell'ambito delle proprie prerogative, imprimere la massima celerità allo svolgimento dei lavori.

In seduta pubblica o in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all'elaborazione del punteggio economico mediante l'applicazione delle formule indicate al paragrafo 18.2.

La Commissione giudicatrice renderà visibile a Sistema il punteggio conseguito nella valutazione dell'offerta economica. La Commissione giudicatrice procederà dunque, nella seduta di valutazione dell'offerta economica o in una o più sedute successive, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice. Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la Commissione, chiude la seduta pubblica o la seduta riservata, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento della Stazione appaltante per la fase di affidamento che informerà il Responsabile di Unico di Progetto e si procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica ovvero di elementi dell'offerta tecnica nella Busta amministrativa o economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta formulata per ogni Lotto, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre comunque a verifica anche l'eventuale offerta che, pur non essendo anormalmente bassa, richieda la necessità di chiarimenti o approfondimenti in relazione alla congruità e sostenibilità. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la Stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Le spiegazioni possono riguardare tutti gli elementi di cui al c. 3 dell'art. 110 del Codice. Non sono ammessi giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, in relazione a eventuali oneri di sicurezza. La Stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto di quanto previsto a richiamato c. 3 dell'art. 110 del Codice, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in base a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 110 lettere a), b) c) e d). Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Ove ritenuto necessario la Stazione appaltante potrà operare la verifica di cui al presente paragrafo anche avvalendosi, se ritenuto necessario, da ulteriori esperti qualificati del settore in trattazione, al fine di acquisire elementi o dati non diversamente acquisibili con il supporto della commissione giudicatrice.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione per ogni Lotto è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (miglior punteggio tecnico-economico finale). L'aggiudicazione, per ogni Lotto, è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura avverrà tramite sistema FavOE (ove disponibile ed attivato alla data delle verifiche dall'ANAC) sui cui i concorrenti si sono preventivamente profilati secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche o mancata accettazione delle prescrizioni in materia di costituzione della società di progetto, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Rimane in ogni caso salva ed impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, a qualunque titolo, da parte di tutti i concorrenti alla presente procedura ed allegate all'offerta. La stipulazione del contratto, per ogni Lotto, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, c. 4-bis e 89 e dall'art. 92, c. 3 del d.lgs. n. 159/2011. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, c. 52 della L. n. 190/2012 e dell'art. 92, c. 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, c. 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto

laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del d.lgs. n. 159/2011. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui al presente disciplinare nonché dell'art. 117 del Codice. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 2 e 3 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi di quanto sopra indicato nei termini indicati dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nella presentazione della cauzione definitiva la Stazione Appaltante si riserva fin da ora il diritto di revocare l'aggiudicazione e non stipulare il relativo contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, c. 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 c. 2 del Codice.

La matrice dei rischi in **Allegato 12** sarà parte integrante del contratto che verrà stipulato e rappresenta il riferimento per la gestione contrattuale dei rischi secondo quanto ivi indicato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.difesaservizi.it/Governance>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Segreti tecnici e commerciali

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'articolo 35 del d.lgs. 36/2023, l'offerta tecnica potrà essere corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 35 del Codice, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica. L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, non deve riportare alcuna indicazione di natura economica, diretta e/o indiretta.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della stipula del Contratto e, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;
- Tutti i dati acquisiti dalla Stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione, saranno diffusi tramite il sito internet della Stazione appaltante, nonché su quello della Stazione appaltante. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b, e c. 32 L. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti istituzionali nelle sezioni "Trasparenza". I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante nonché alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Difesa Servizi S.p.A. nella qualità di Stazione appaltante della presente procedura, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Stazione appaltante che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: difesaservizispa@legalmail.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

29. REGOLE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Firmato digitalmente
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Difesa Servizi S.p.A.
Dott. Luca Andreoli